



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE
SETTORE 6 - AMBIENTE E ZOOTECNIA**

Assunto il 29/01/2024

Numero Registro Dipartimento 87

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1041 DEL 29/01/2024

Oggetto: Adozione provvedimento AGRI-ZOO 2000 Società Cooperativa Arl – Attuazione ricorso per ottemperanza a sentenza Tar pubblicata il 10.10.2022 n. 01770/2022

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti

Lr 7/1996; DGr 2661/1999; DPGR 354/1999; DGr 665/2022; DGr 36/2022; DGr 118/2023; DGr n. 189/2023; il D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e gli artt. 1 e 2 della L. 13.08.2010 n. 136 smi;

Visti

la D.G.r. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, quale Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

la D.G.r. n. 759 della seduta del 28/12/2023 con la quale è stato individuato, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, il Dott. Giacomo Giovinazzo per il conferimento dell'incarico temporaneo di Dirigente Generale reggente (reggente/interim) del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Forestazione";

il D.D.G n. 9427 del 03/07/2023 di conferimento all'arch. Giovanni Pandullo dell'incarico di dirigente del Settore n.6 in esecuzione della D.G.r. n. 297 del 23/06/2023;

il D.D.S. n. 1907 del 10.02.2023 d'individuazione del Centro di Responsabilità Misura 14 "Benessere degli Animali" PSR 2014-2022 - il prot. n. 94972 del 28.02.2023 di affidamento di responsabilità dell'U.O. 6.10 "Benessere degli Animali", provvedimenti conferiti al funzionario dott. Gregorio Caracciolo;

il D.D.G n. 611 del 19.01.2024 avente ad oggetto "Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione – Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 759 del 28.12.2023. Micro-organizzazione";

Attestata l'assenza di cause d'incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il funzionario ed il/i Dirigente/i firmatario/i del presente decreto, ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 e D.lgs.33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con D.G.r. n. 357 del 21 luglio 2023;

Visti

il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); con Decisione C (2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;

con Decisione C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – la Commissione Europea ha approvato l'ulteriore modifica (versione n. 9) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314, del 20 novembre 2015, della Commissione;

con Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla "Presenza d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria";

con Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla "Presenza d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria";

con Decisione C (2021) 8549 final del 22.11.2021, la Commissione Europea ha approvato l'ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati;

Preso atto che

l'intervento ricade nella casistica dell'art. 49 del TFUE, pertanto non si considera Aiuto di Stato;

l'articolo 31 "Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali" del Regolamento (UE) 2022/2472 della commissione del 14 dicembre 2022 recita: "Gli aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento";

gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21.12.2022 capitolo 2 recita "Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano pertanto né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale) né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché l'intervento in questione sia collegato a un'attività agricola che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che fa parte di un piano strategico della PAC";

Dato Atto che

la Regione Calabria, ai sensi del comma 3 art.3 del D.lgs. 165/99, ha istituito l'Organismo Pagatore regionale "A.R.C.E.A." (dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale, risorse umane), riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009 ed operativo per l'erogazione dei finanziamenti relativi al P.S.R. Calabria a decorrere dal 1° luglio 2010;

ARCEA ha pubblicato le Istruzioni Operative n.10 del 08.05.2023, "Sviluppo Rurale – Campagna 2023 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027–Interventi connessi alle superfici e agli animali" e s.m.i. con le Istruzioni Operative n. 12 del 19.05.2023, n. 14 del 16.06.2023, n. 15 del 26.06.2023 e n. 18 del 29.09.2023;

Premesso che

con DDG n. 4443 del 21 aprile 2016 è stato approvato "l'AVVISO PUBBLICO, le Disposizioni Procedurali ed Attuative per la presentazione delle domande di sostegno annualità 2016, inerente le Misure a superficie/capi animali, tra cui, PSR Calabria 2014-2020 Reg (UE) N. 1035/2013 – MISURA 14 – INTERVENTO 14.01.01 BENESSERE DEGLI ANIMALI";

con DDG n. 6387 del 06.06.2016 sono state approvate, in merito, "le revisioni alla documentazione dell'avviso di cui al DDG n. 4443/2016, afferente la Misura 14 del PSR Calabria 2014 2020, indicando i nuovi termini di presentazione della domanda";

con DDG n. 3492 del 31.03.2017, di rettifica del DDG n. 2052 del 28/02/2017, sono stati approvati gli ELENCHI REGIONALI PROVVISORI di cui all'Allegato A) "Istanze Ammissibili/Ricevibili" e all'Allegato B) "Istanze Non Ricevibili/Non Ammissibili" - PSR Calabria 2014-2020 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 14 Benessere degli animali - Annualità 2016";

con DDG n. 7581 del 12/07/2017 sono stati approvati gli ELENCHI REGIONALI DEFINITIVI di cui all'Allegato A) "Istanze Ammissibili/Ricevibili" e all'Allegato B) "Istanze Non Ricevibili/Non Ammissibili" - PSR Calabria 2014-2020 Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 14 Benessere degli animali - Annualità 2016";

Dato Atto:

della Sentenza TAR Calabria Sezione Prima pubblicata il 10.10.2022 n. 01770/2022 Reg.Prov.Coll. n. 01373/2017 Reg. Ric., sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2017, proposto da AGRI-ZOO 2000 Società Cooperativa Arl in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso da proprio legale, contro la Regione Calabria – da cui risulta la pronuncia sul ricorso proposto che *"...salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione", "lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione"*;

del Ricorso per ottemperanza (ex art. 112 e ss. D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) proposto innanzi al Tar Calabria dalla parte AGRI-ZOO 2000 Società Cooperativa Arl, onde ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui sopra e con l'allegata procura alle liti e relata di notifica;

Considerato che,

- a) dagli atti amministrativi regionali sin qui prodotti, AGRI-ZOO 2000 Società Cooperativa Arl, risulta ammessa a finanziamento nella Misura 14 Benessere Animale per l'intervento "7 suini in allevamento intensivo" e non ammessa a finanziamento per l'intervento "8 suini in allevamento all'aperto" – come da DDG n. 3492/2017 di rettifica del DDG n. 2052 del 28/02/2017 (*elenchi provvisori – con la motivazione "Non cumulabile per la medesima tipologia di allevamento Impegno 8"*) e DDG n. 7581/2017 (elenchi definitivi – da cui si evince, *"Si conferma motivazione esclusione Impegno 8 come da graduatoria provvisoria: par. 6.1.5 delle Disposizioni Attuative: "La cumulabilità riferita all'allevamento suinicolo ed ovicaprino è possibile solo in presenza di differenti tipologie di allevamento (estensivo/intensivo)"*).
- b) AGRI-ZOO 2000 Società Cooperativa Arl, sinteticamente, ha proposto ricorso al Tar finalizzato all'ottenimento del finanziamento e conseguente pagamento anche per l'intervento "8 suini in allevamento all'aperto" di cui alla stessa misura 14 Benessere Animale insistente sullo stesso bando;

Rilevato che

dall'iniziale domanda di sostegno (DDS) n. 64240638201 dell'anno 2016 presentata da AGRI-ZOO 2000 Società Cooperativa Arl e rilasciata sul portale istituzionale SIAN Servizio Informativo Agricolo Nazionale, si evince che:

- a) nel QUADRO B - ADESIONE ALLE MISURE PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI, AGRICOLTURA BIOLOGICA E BENESSERE DEGLI ANIMALI del Reg. UE 1305/2013, chiede un premio per n. 909,30 UBA (Unità Bovini Adulti);
- b) nel QUADRO D - CONSISTENZA ZOOTECNICA è riportata la consistenza aziendale zootecnica in UBA, da banca dati BDN di Teramo del Ministero della Salute, per € 454,80 UBA;

- c) nel QUADRO I3 - INTERVENTI RICHIESTI ZOOTECHNIA (UBA) è indicato il dato sinteticamente riportato:

codice intervento	nr. capi	UBA richieste a premio
0007	1416	454,80
0008	1415	454,50
TOTALE		909,30

- d) sussiste contraddittorio nella domanda per come rilevato, al punto a) ove nel corrispondente QUADRO B si chiede un premio per n. 909,30 UBA ed ai punti b) e c) ove nel corrispondente QUADRO D si ha la certificazione da fonte pubblica di 454,80 UBA (distinti in dettaglio nel QUADRO I3 della domanda di sostegno, per intervento/descrizione/specie/razza/n.capi/coefficiente di conversione in UBA / UBA richiesti a premio) – pertanto, AGRI-ZOO 2000 Società Cooperativa Arl, chiede un quantitativo di UBA a premio doppio rispetto alla reale consistenza aziendale;
- e) non si desume spiegazione che trattasi di due distinti sistemi di allevamento, cioè avrebbe dovuto compilare correttamente nel QUADRO B la richiesta a premio del numero di UBA uguale al QUADRO D certificato dalla banca dati BDN di Teramo del Ministero della Salute;

Disposto

- a) “la verifica della consistenza zootecnica dell’azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN), come dal punto 11.3 controlli amministrativi, delle disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno, del DDG n. 4443/2016 di approvazione dell’avviso”;
- b) nel SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale, alla rilasciata domanda di sostegno, al QUADRO K “dichiarazioni ed impegni” ed al QUADRO L “sottoscrizione della domanda”, le dichiarazioni di responsabilità a norma di legge, sono agli atti per come rese dal richiedente;

Stabilito che

- a) per tutto il bando lex specialis in questione è stato utilizzato unico criterio istruttorio e di valutazione per tutte le domande di sostegno / domande di pagamento, presentate nell’anno 2016, ovvero, dal DDG n. 7581 del 12/07/2017 approvazione elenchi definitivi, di sostegnon. 922 (Allegato A) e n. 97 (Allegato B);
- b) nessun richiedente beneficiario è stato consentito il cumulo di premio Intervento 7 (suini in allevamento intensivo) ed Intervento 8 (suini in allevamento all’aperto), cioè, cumulare premi per interventi diversi sugli stessi capi allevati (ancor di più se richiesti doppi rispetto a quelli certificati);
- c) ad un solo richiedente beneficiario sono stati ammessi i due interventi, ma su due allevamenti diversi, geograficamente posti in luoghi diversi, per capi diversi e con sistema di allevamento differenti intensivo ed estensivo, compilando correttamente i QUADRI B – D - I3 e quindi anche i QUADRI K ed L inerenti le dichiarazioni rese a norma di legge;
- d) si ribadisce, dal citato bando lex specialis al “*par. 6.1.5 delle Disposizioni Attuative: “La cumulabilità riferita all’allevamento suinicolo ed ovicaprino è possibile solo in presenza di differenti tipologie di allevamento (estensivo/intensivo)”*”;
- e) a delucidazione, si trova la ratio della misura nella scheda dell’intervento 14.01.01 – Benessere Animali, che declina, per il settore suinicolo, differenti “sistemi di allevamento”: a) suini allevamento intensivo; b) suini allevamento all’aperto;
- gli impegni in tema di benessere animale, per le diverse tipologie di allevamento (intensivo/estensivo) sono specifici e non possono essere applicati all’uno o all’altro indifferentemente, ad esempio il controllo della temperatura con tende o rete ombreggiante riguarda esclusivamente l’allevamento suino all’aperto (estensivo) e non può essere adottato per animali allevati al chiuso (intensivo), per i quali vale il controllo realizzato con ventilazione forzata e con climatizzatori in senso lato;
 - l’indicazione della non cumulabilità degli impegni per le diverse tipologie di allevamento, intensivo ed estensivo, è di ordine tecnico, ed infatti, la lex specialis, giustamente, non lo ammette per i medesimi animali, vale a dire per quell’unico specifico sistema di allevamento;
 - l’ammissibilità dell’intervento 7 (gruppo impegni 3 - allevamento intensivo) e intervento 8 (gruppo impegni 2 – allevamento estensivo) sul medesimo sistema di allevamento, quindi,

sullo stesso gruppo di animali allevati, specificati in UBA (Unità Bestiame Adulto), genererebbe un doppio finanziamento non giustificabile riguardo ai dettami della lex specialis (nonché un danno economico al fondo dell'Unione Europea per lo sviluppo rurale FEASR) e sarebbe tecnicamente non giustificabile (a titolo esemplificativo, nel medesimo sistema di allevamento, un suino all'aperto gode dell'ombra di un telo – “sistema estensivo” - e poi, lo stesso suino, non può altresì usufruire dell'impianto di ventilazione interno – “sistema intensivo”; tecnicamente impossibile a trovarsi lo stesso animale in due sistemi di allevamenti diversi, infatti, tale orientamento è stato confermato nella nuova programmazione PSP 2023 – 2027 con l'approvazione dell'avviso SRA 30 Benessere Animale mediante il DDG n. 7382 del 30.05.2023 rettificato con il DDG n. 8344 del 15.006.2023 e la graduatoria definitiva DDG n. 464 del 16.01.2024, seguendo i medesimi criteri di selezione per chi ha correttamente compilato i relativi quadri della domanda di sostegno imputando il numero di UBA in due distinti sistemi di allevamento non superando la soglia di certificazione data dalla BDN);

- gli impegni, in tema di benessere animale, sono diversi per le diverse tipologia, vale a dire che per l'allevamento intensivo (gruppo impegni 3) riguardano il controllo della temperatura e dell'umidità dell'aria attraverso sistemi di ventilazione, lo spazio disponibile nei box di allevamento per le diverse categorie e lo spazio di abbeverata; per l'allevamento estensivo (due gruppi di impegni) riguarda lo spazio a disposizione dei suini e degli animali di allevamento nei paddock esterni e i sistemi di protezione per gli animali che stabulano all'aperto contro gli eventi meteorologici estremi;
- f) la situazione ex ante dell'allevamento, riguardo ai requisiti minimi per accedere al beneficio, previsti dal PSR Calabria 2014/2020, sono stati valutati, per tutti i richiedenti, con un controllo in loco, vale a dire presso l'azienda, ex ante (obbligatoria condizione iniziale del procedimento istruttorio) facendo riferimento ai requisiti minimi (base line), riportati nel documento ufficiale PSR Calabria 2014/2020 pubblicato sul sito <http://www.calabriapsr.it/documenti/psr-e-misure>, nella scheda di misura 14 – Benessere Animale;
- per la valutazione delle condizioni ex ante e della possibilità di intraprendere gli impegni, l'allevamento in questione, è risultato positivo ed istruito per l'intervento 7 (allevamento intensivo) e negativo per intervento 8 (allevamento all'aperto), spazio scrofe, per condizione già soddisfatta;
- le check list di controllo in loco ex ante sono state controfirmate dal beneficiario e sono presenti in atti;
- g) pertanto, occorre attenersi agli atti ed alla normativa di settore, che in quanto chiara non necessita d'interpretazione letterale o inversioni di parti o cogliendone alcune, in definitiva, il premio può essere applicato esclusivamente all'allevamento intensivo o a quello estensivo, senza cumulo;

Conclusioni

dalla Sentenza TAR Calabria Sezione Prima pubblicata il 10.10.2022 n. 01770/2022 Reg. Prov. Coll. n. 01373/2017 Reg. Ric., sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2017, proposto da AGRI-ZOO 2000 Società Cooperativa arl, si evince che:

- al punto 9.5 “rimanendo ferma l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nell'individuare eventuali altre ragioni più pregnanti e approfondite per supportare la decisione assunta”;
- al punto 10. “vi sarebbe un altro elemento ostativo all'accoglimento della domanda della ricorrente ... sancendo la non ammissibilità dello stesso impegno” ed al punto 10.1 “motivazione non veicolata nelle forme rituali per cui il collegio non può deliberare in merito e tale profilo rimane impregiudicato”;
- al punto 11. “il ricorso va accolto per difetto di motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione”;

Ribadire

quanto già stabilito nel DDG n. 6387 del 06.06.2016 di adeguamento del DDG n. 4443 del 21 aprile 2016, alle Disposizioni Procedurali per il trattamento delle domande di sostegno:

- 11.3 Controlli amministrativi. Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. Verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN). Controlli specifici previsti per la misura.

per quanto sopra, sono vietati il doppio pagamento, il cumulo degli interventi nel settore suinicolo, nonché il doppio finanziamento come da regolamento UE n. 1303/2013;

Ritenuto

necessario dare seguito al Ricorso per ottemperanza (ex art. 112 e ss. D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104), alla Sentenza TAR Calabria Sezione Prima pubblicata il 10.10.2022 n. 01770/2022 Reg.Prov.Coll. n. 01373/2017 Reg. Ric. sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2017, proposto innanzi al Tar Calabria dalla parte AGRI-ZOO 2000 Società Cooperativa Arl;

Dare atto che

al Reg. (UE) 1303/2013 all'art. 125 stabilisce le “funzioni dell'Autorità di gestione” ed al Reg. (UE) 1305/2013 all'art. 66 “autorità di gestione” stabilisce che l'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma - P.S.R. Calabria 2014/2022; al Reg. (UE) 2115/2021 all'art. 123, stabilisce funzioni e compiti dell'Autorità di Gestione - PSP 2023-2027;

dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il bilancio regionale, atteso che i fondi necessari per l'attuazione, sono posti a valere sulle risorse della Misura 14 – Intervento 14.01.01 Benessere degli Animali PSR Calabria 2014-2020 Reg (UE) N. 1035/2013, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA;

Preso atto per quanto sopra enucleato, quale istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento per la regolarità tecnico/amministrativa e per la verifica della completezza del procedimento;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DECRETA

di adottare il presente provvedimento, richiamando le motivazioni addotte in narrativa del presente atto quale parte sostanziale, che qui s'intendono integralmente trascritte;

di adempiere con il presente provvedimento, al Ricorso per ottemperanza (ex art. 112 e ss. D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104), alla Sentenza TAR Calabria Sezione Prima pubblicata il 10.10.2022 n. 01770/2022 Reg.Prov.Coll. n. 01373/2017 Reg. Ric. sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2017, proposto innanzi al Tar Calabria dalla parte AGRI-ZOO 2000 Società Cooperativa Arl;

di ribadire la posizione di AGRI-ZOO 2000 Società Cooperativa Arl, non ammessa a finanziamento per l'intervento “8 suini in allevamento all'aperto”, Misura 14 Benessere Animale, Intervento 14.01.01 del PSR Calabria 2014 – 2020 Reg (UE) N. 1035/2013, come da DDG n. 7581 del 12/07/2017;

di dare atto che

al Reg. (UE) 1303/2013 all'art. 125 stabilisce le “funzioni dell'Autorità di gestione” ed al Reg. (UE) 1305/2013 all'art. 66 “autorità di gestione” stabilisce che l'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma - P.S.R. Calabria 2014/2022; al Reg. (UE) 2115/2021 all'art. 123, stabilisce funzioni e compiti dell'Autorità di Gestione - PSP 2023-2027;

dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il bilancio regionale, atteso che i fondi necessari per l'attuazione, sono posti a valere sulle risorse della Misura 14 – Intervento 14.01.01 Benessere degli Animali PSR Calabria 2014-2020 Reg (UE) N. 1035/2013, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA;

di provvedere

alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, ai sensi del D.lgs. del 14/03/2013 n. 33, nel rispetto del regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente, pubblicazione da intendersi come comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. n. 241/90 s.m.i. con valore di notifica all'interessato;

agli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.Lgs. n. 33 del 2013, sul sito istituzionale www.regione.calabria.it, nella sezione “amministrazione trasparente”;

di notificare il presente atto all'Autorità di Gestione, all'Organismo Pagatore ARCEA, all'Avvocatura regionale, all'indirizzo pec di AGRI-ZOO 2000 Società Cooperativa arl tratta dal fascicolo aziendale SIAN ed al domicilio legale del ricorrente;

di stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Catanzaro, da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica dell'atto, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

Sottoscritta dal Funzionario Istruttore

Gregorio Caracciolo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIOVANNI PANDULLO
(con firma digitale)